



cassa italiana previdenza
e assistenza geometri

LA DISCIPLINA CONTRIBUTIVA DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

La legge di riforma degli ordini professionali e sulle società tra professionisti

L'art. 10 della legge 183/2011 consente la costituzione di società
per l'esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate

STP ammesse, anche per l'esercizio
di più attività professionali
c.d. MULTIDISCIPLINARI

Forme
consentite

Società semplici, es. s.s.
Società di persone, es. S.a.s. e S.n.c.;
Società di Capitali, es. S.r.l. e S.p.a.;
Società Cooperative

Composizione societaria consentita

- Soci professionisti;
- Soci c.d. «tecnici»;
- Soci di capitali (persone fisiche o giuridiche)

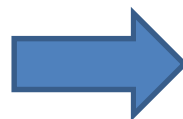
CONDIZIONE

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La legge di riforma degli ordini professionali e sulle società tra professionisti

Grave lacuna
normativa nella
disciplina STP

Né la legge sulle STP né il
decreto di attuazione (DM
34/2013), hanno stabilito il
trattamento fiscale e
previdenziale dei redditi
prodotti dalle STP



Dubbi interpretativi che ne
ostacolano la costituzione

Contributo soggettivo

Si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla sua effettiva distribuzione

Si applica il principio della c.d. «TRASPARENZA PREVIDENZIALE» già utilizzata dall'INPS per le S.r.l

Il reddito prodotto dalle STP è attribuito al socio Geometra in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione

Versamento e
adempimento
dichiarativo



In capo al Socio

Contributo integrativo

Si applica sull'intero volume d'affari societario

Viene ripartito solo tra i soci
professionisti non tenendo conto della
quota del socio non professionista

Versamento e
adempimento
dichiarativo



In capo alla
Società

A titolo esemplificativo
una STP composta da:

un Geometra

un Ingegnere

un Perito
industriale

un socio di
capitale

Tutti con una quota pari al 25% del capitale

Il contributo soggettivo
si applica su

25%

Del reddito
societario prodotto

Il contributo integrativo
si applica sull'intero Volume
d'affari e si versa il

33,33%

Alla rispettiva Cassa di
appartenenza

Delibera consiliare n. 184/2014 – contribuzione STP

Base di calcolo per la contribuzione soggettiva e integrativa

CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA

Reddito professionale prodotto:

In modo individuale

+

e/o in associazione professionale

+

e/o in STP sul reddito prodotto ed
attribuito sulla base della quota di
partecipazione agli utili

=

CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA

Volume d'affari prodotto :

In modo individuale

+

e/o in associazione professionale

+

e/o in STP sulla base della percentuale di
partecipazione agli utili, escludendo la
quota dei soci non professionisti

=

Dichiarazione
e vers.to in
capo alla
società

Base imponibile previdenziale